

Corte di giustizia tributaria Taranto, 05/10/2023, n. 994

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in atti, (*omissis*) adiva questa Corte ed impugnava l'â??intimazione di pagamento n. (*omissis*), notificatagli in data (*omissis*) da Agenzia Entrate e Riscossione di Taranto, invocandone l'â??annullamento, per omessa notifica degli atti prodromici (cartella), nullit  della notifica della cartella, perch   eseguita in copia cartacea, anzich   in originale, e priva di firma, nonch   per intervenuta prescrizione.

Costituitosi il contraddittorio nei confronti della suddetta Agenzia, la causa veniva posta in decisione, all'â??odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la cartella di pagamento, oggetto dell'â??intimazione impugnata, risulta debitamente notificata ad un familiare, sicch   la notifica resta valida ed    opponibile soltanto mediante querela di falso.

L'â??omessa impugnazione di essa ha comportato la definitivit  del titolo, con conseguente preclusione di ogni eccezione di merito antecedente.

Com     noto, poi, la cartella viene notificata in unico originale, sicch   quella come sopra notificata    essa stessa l'â??originale e non una copia.

Anche l'â??eccezione di nullit  , per essere la cartella priva di firma,    infondata, in quanto la sottoscrizione autografa non    richiesta dalla legge, tant     che questa non    prevista nel modello ministeriale predisposto.

Infatti, l'â??esistenza della cartella non dipende tanto dall'â??apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'â??organo amministrativo titolare del potere di emetterlo , tanto pi   che la cartella, quale

documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. (Cassazione civile, Ordinanza n. 9989 del 28 marzo 2022)

Essa, invece, fondata l'eccezione di prescrizione.

È noto che la cassazione si sia attestata sulla linea della prescrizione decennale del canone rai.

Da ultimo, l'intervenuta la decisione Cassazione sez. V civile, n. 17234 del 15.6.2023, che, assimilando il canone rai ad Irpef ed IVA, quanto ad autonomia e variabilità reddituale annua, ne ha parificato anche il regime prescrizione, elevandolo a 10 anni.

Francamente, non se ne comprende la motivazione, la quale, sul punto, appare piuttosto assertiva.

In effetti, il canone rai va pagato annualmente ed ogni anno l'obbligazione, salvo l'obbligo di comunicare eventuali variazioni successive intervenute, resta esattamente identica a quella dell'anno precedente, senza alcuna modificazione del presupposto impositivo, dal lato sia soggettivo che oggettivo, a differenza delle imposte erariali, in cui gli elementi costitutivi dell'obbligazione dipendono invece da un'autonoma dichiarazione e dal reddito prodotto, che può variare di anno in anno (da qui, il regime della tassazione in base a dichiarazione ripetitiva).

Consegue la inammissibilità di una assimilazione tra i tributi di che trattasi.

Tra l'altro, il canone rai è predeterminato per legge e prescinde persino dalla posizione reddituale dell'obbligato, di modo che tra i tributi in esame esiste anche una diversità ontologica a monte, essendo quelle erariali imposte sul reddito ed il canone rai, invece, un tributo fisso.

Dunque, anche il canone rai deve ritenersi ragionevolmente soggetto alla prescrizione quinquennale, secondo il regime previsto dall'art. 2948 cc. (conf. TAR Lazio, n. 1053/1997).

Ora, poiché la cartella è stata notificata il 13.5.2016, la prescrizione è maturata il 13.5.2021 ed è comunque maturata anche al lordo del periodo di sospensione ex art. 67, primo comma, del d.l. 18/2020; con la precisazione che non opera qui la proroga della prescrizione ex art. 68 stesso decreto legge, trattandosi di ruolo consegnato fuori del periodo ivi previsto.

L'incertezza giurisprudenziale sul tema trattato giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Spese compensate.

Taranto, 3.10.2023

Campi meta

Massima : *Il canone rai va pagato annualmente ed ogni anno l'obbligazione Ãˆ predeterminata per legge e prescinde persino dalla posizione reddituale dell'obbligato, a differenza delle imposte erariali, in cui gli elementi costitutivi dell'obbligazione dipendono invece da un'autonoma dichiarazione e dal reddito prodotto, che puÃ² variare di anno in anno.*

Supporto Alla Lettura :

PRESCRIZIONE E DECADENZA CREDITI TRIBUTARI

In materia tributaria la normativa individua frequentemente termini di decadenza, mentre raramente menziona la prescrizione, per la quale valgono in generale le regole civilistiche. Generalmente, in ambito tributario si parla di **decadenza** con riferimento a:

- potere di acquisto;
- potere di liquidazione;
- potere di iscrizione a ruolo;
- diritto al rimborso da parte del contribuente.

L'infruttuoso decorso del termine, idoneo a determinare la decadenza, puÃ² consistere o nella mancata conclusione di un procedimento, se si tratta dell'Amministrazione finanziaria, o nella omissione di un comportamento attivo, qualora si tratti del contribuente. In entrambi i casi, l'applicazione di questa particolare sanzione prevista dall'ordinamento deve conseguire ad un accertamento. Mentre sarÃˆ soggetto a **prescrizione** il diritto di credito giÃˆ definitivamente sorto e non ancora attuato per l'inadempimento del debitore (sia esso privato contribuente, sia Amministrazione finanziaria). In via generale puÃ² affermarsi che la prescrizione non puÃ² essere rilevata d'ufficio, e ad essa si applicano gli istituti della sospensione e interruzione dell'ordinaria disciplina civilistica. Per quanto riguarda i termini, questi, variano da tributo a tributo, decorrono dalla data di notifica della cartella di pagamento o dal momento in cui l'avviso di accertamento Ãˆ divenuto definitivo.